



## **ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI**

(Risoluzione municipale no. 301 del 17 novembre 1997)

Il Municipio di Ponte Capriasca richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC, 73 Lespubb e 123 RLespubb

### **DISPONE**

#### Titolo I - Scopo

Articolo 1 La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle a esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

#### Titolo II - Orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2 Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Articolo 3 Il gerente deve notificare al Municipio, entro il primo gennaio di ogni anno:  
- gli orari di apertura e di chiusura  
- i giorni di riposo settimanale  
- i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi

Articolo 4 Il gerente, riservati gli articoli 100 e 101 del RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno comunicando al Municipio il cambiamento con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 5 Il Municipio coordina l'applicazione dei disposti dell'articolo 3 in conformità con l'art. 42 della Lespubb. In questo senso il Municipio può imporre orari di apertura diversi da quelli notificati.

Articolo 6 Sono considerate deroghe d'orario il prolungo della chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 37 Lespubb e 100 cpv 2 del RLespubb.

Articolo 7 Il Municipio è competente nel rilasciare le deroghe d'orario.



- Articolo 8 La domanda di deroga deve essere inoltrata, in forma scritta, al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.
- Articolo 9 Per le festività di S. Silvestro, Carnevale, 1° agosto e vigilia di Natale, l'orario di chiusura può essere prolungato fino alle ore 04.00.

### Titolo III - Permessi speciali

- Articolo 10 Le domande per permessi speciali ai sensi degli artt. 30 e 31 della LLespubb. devono essere richieste al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.  
La domanda deve precisare:  
- il nominativo del richiedente  
- la persona responsabile (art. 91 RLespubb)  
- la prova dell'assicurazione RC (art. 93 RLespubb)
- Articolo 11 Il Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari per tutelare la quiete e l'ordine pubblico.
- Articolo 12 Il Municipio preleva, per i permessi speciali, una tassa da fr. 50.- a fr. 500.- calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.
- Articolo 13 L'organizzazione di manifestazioni musicali e/o balli occasionali negli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.  
Alla notifica si deve aggiungere l'autorizzazione del Dipartimento del Territorio in applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi derivanti da stimoli sonori e da raggi laser (RS 814.49 del 24 gennaio 1996).
- Articolo 14 Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati durante matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

### Titolo IV - Tasse

- Articolo 15 Per le deroghe all'orario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza è prelevata una tassa di fr. 20.- per ogni ora di deroga.
- Articolo 16 Per gli atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.



Titolo V - Sanzioni

- Articolo 17 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 20.- a fr. 10'000.- (art. 66 Lespubb).
- Articolo 18 Il Municipio revoca le decisioni per i permessi speciali e le deroghe d'orario quando sono state date informazioni inveritiere oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più giustificate.

Titolo VI - Rimedi di diritto

- Articolo 19 Contro le decisioni del Municipio è possibile, entro 15 giorni dall'intimazione, far ricorso al Consiglio di Stato.
- La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
- Articolo 20 Contro le decisioni del Municipio in materia di contravvenzioni è possibile il ricorso, entro 15 giorni dall'intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo.
- Articolo 21 La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale in data 18 novembre 1997 e nello stesso giorno trasmessa ai gerenti dei ritrovi pubblici del Comune di Ponte Capriasca, entra in vigore, decorsi i termini di ricorso, il 9 dicembre 1997.

IL MUNICIPIO